



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

dr. Fausto Nisticò

Presidente

dr. Maria Lorena Papait

Consigliera rel.

dr. Roberta Santoni Rugiu

Consigliera

nella causa iscritta al n. 983/ 2017 RG

tra

████████████████████
avv. Roberta Randellini

appellante

e

INPS

avv. Marco Fallaci, Ilario Maio

appellato

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 151/2017 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data 3.5.2017

all'udienza del 6.2.2018 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Arezzo, a fronte di ricorso ex artt.702 bis c.p.c. e 28 d.lvo 150/2011, ritenuto che il rito applicabile fosse quello ordinario, respingeva la domanda proposta da ██████████ diretta ad ottenere l'assegno di cui all'art.1 comma 125 L.190/2014 (cd bonus bebè), negatogli dall'Inps non essendo egli titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il ricorrente, cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo (in quanto titolare di impresa individuale), padre di figlio nato il 26.5.2016 e titolare di reddito inferiore alla soglia legale, aveva contestato il diniego dell'INPS per violazione del principio di parità di trattamento riconosciutogli dalla normativa comunitaria, direttamente applicabile, o anche dalle norme del diritto internazionale pattizio, previo giudizio di costituzionalità della norma.

Il Tribunale riteneva che nel caso di specie non vi fosse discriminazione per nazionalità in senso stretto, poiché la diversa disciplina non derivava dalla specifica provenienza geografica del soggetto, ma conseguiva alla necessità di porre un elemento assistenziale sulla base della radicalizzazione sul territorio. Riteneva inoltre che, pur rientrando il beneficio richiesto tra le prestazioni meramente assistenziali, non si trattasse di prestazione destinata a soddisfare bisogni primari quali la salute (ai quali solo facevano riferimento le decisioni della Corte

Costituzionale nn.306/2008, 11/2008 e 187/2010 richiamate dal ricorrente), ma diretta a garantire un sostegno di tipo economico e di incentivo alla natalità, sul presupposto di rafforzare la radicalizzazione del soggetto sul territorio e di aumentare la natalità.

Il ricorrente ha appellato la decisione e ne ha chiesto la riforma, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art.1 comma 125 L.190/2014 per contrasto con gli artt.3,31 e 117 comma 1 Cost., o previa eventuale rimessione degli atti alla CGUE per esame della questione pregiudiziale ex art.267 TFUE inerente il prospettato contrasto con detta norma e l'art.12 Direttiva 2011/1998 o art.24 Direttiva 2004/38. Fonda l'impugnazione su due ordini di motivi:

- 1) la Direttiva 98/2011, di applicazione diretta, all'art.12 garantisce ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi di beneficiare degli stessi trattamenti riservati ai cittadini dello Stato membro, trattamenti tra i quali rientrano in base al Regolamento 883/2004 le "prestazioni familiari" come quella in discussione, con la conseguenza dell'irrelevanza del permesso per soggiornanti di lungo periodo
- 2) le norme del diritto internazionale pattizio (Carta Sociale Europea, Convenzione sui diritti del Fanciullo, Convenzione OIL 143/75 sui lavoratori migranti) inducono ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione o, in ipotesi, alla rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art.117 primo comma Cost.

L'INPS resiste all'appello, richiamando le difese in primo grado e in particolare il dato dell'assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo, che a suo dire si pone come elemento costitutivo del diritto vantato.

*

L'appello va accolto, essendo senz'altro fondato il primo motivo di impugnazione.

L'art.1 co. 125 L. 190/2014 testualmente prevede: *"Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, e successive modificazioni, residenti in Italia..."*.

I requisiti per accedere al beneficio sono: a) avere un figlio nato (o adottato) tra il 1.1.2015 e il 31.12.2017; b) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadino di Stati extra UE in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; c) essere residente in Italia; d) avere un reddito ISEE non superiore a € 25.000 annui.

Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di tutti i presupposti, come riconosciuto dal primo giudice, tranne il b), essendo egli cittadino pakistano titolare di (solo) permesso unico per lavoro autonomo dall'aprile 2014, in quanto titolare di una impresa individuale che opera nel settore della fabbricazione di gioielli e orificeria. La prestazione gli è infatti stata negata dall'Inps per la mancanza di utile titolo di soggiorno.

In proposito rileva in primo luogo osservare che la Direttiva 2011/98/UE (*"relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di*

paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro soggiorno”) all’art. 12 prevede che:

“I lavoratori dei paesi terzi di cui all’art.3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”

I soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art.3, paragrafo 1, sono rispettivamente:

“(b) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE1030/2002” e

“(c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”, situazione nella quale si trova l’odierno ricorrente /appellante, ammesso in Italia a fini lavorativi e titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo in quanto titolare di impresa individuale.

Si evidenzia che la Direttiva 2011/98 è destinata in particolare a regolare la situazione dei cittadini di Stati membri che non siano titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; l’art.3, parag.2, lett. J) dispone infatti che la Direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in coerenza con quanto già enunciato al Considerando n.19 secondo cui :“ ...è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. Tali disposizioni mirano a creare condizioni di concorrenza uniformi minime nell’Unione, a riconoscere che tali cittadini di paesi terzi contribuiscono all’economia dell’Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall’eventuale sfruttamento di questi ultimi...”.

Dalle disposizioni sopra riportate, in particolare dagli artt.12 e 3, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2011/98 si trae quindi che beneficiano della parità di trattamento i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, tra i quali sono compresi i titolari di permesso unico, definito dall’art.2, lettera c) della Direttiva come “permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno stato membro che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi”. Come detto la Direttiva è specificamente destinata ai soggetti che non siano ancora titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, quindi non è a tale genere di permesso e di status che fa riferimento la stessa ai fini della parità di trattamento.

Ciò posto per il profilo soggettivo, quanto al profilo oggettivo, ossia alla tipologia della prestazione, la Direttiva rinvia al Regolamento 883/2004, che all’art.3 elenca i settori della sicurezza sociale ai quali si applicano le disposizioni contenute nello stesso regolamento, tra le quali rientrano –per quanto qui rileva - “le prestazioni familiari” (lett.j), che ai sensi dell’art.1 lett.z), sono definite come : “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I” (Allegato I qui non rilevante, non essendovi richiamata la legislazione adottata in materia dallo Stato italiano).

In tale nozione rientra senz'altro l'assegno di cui all'art.1 comma 125 L.190/2014 qui in discussione, che il legislatore ha introdotto al fine di *“incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno”* e che si qualifica pertanto come prestazione destinata a compensare i carichi familiari.

Deve poi rilevarsi che si tratta di prestazione rientrante nell'ambito della *“sicurezza sociale”* di cui al Regolamento 833/2004, in quanto riconosciuta sulla base di criteri obiettivi determinati, a prescindere da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali. Ai fini della qualificazione come prestazione di sicurezza sociale non rileva il fatto che il beneficio sia indicato come tale da una normativa nazionale, né quale sia la modalità di finanziamento (quindi la natura contributiva o assistenziale), essendo invece dirimente che la prestazione sia attribuita ai beneficiari in base ad una situazione definita per legge e si riferisca ad uno dei rischi elencati nell'art.3 paragrafo 1 del Regolamento (si richiama in proposito la sentenza della CGUE del 24.10.2013 nella causa C-177/12 e da ultimo, nello stesso senso, la sentenza 21.6.2017 nella causa C-449/16).

La prestazione in parola è infatti riconosciuta, come visto, sulla base di criteri oggettivi (data di nascita del figlio, soglia di reddito..), senza spazi per valutazioni o scelte discrezionali, ed è senz'altro diretta a *“compensare i carichi familiari”*, ossia ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli. Rientra pertanto nell'ambito della *“sicurezza sociale”* ai fini applicativi della Direttiva.

La prestazione va quindi riconosciuta al ricorrente/appellante in applicazione dell'art.12 della Direttiva sussistendo nella specie i presupposti sia soggettivi che oggettivi per l'operatività della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di Paese estero prevista dalla norma, tra i quali non rientra la titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Né può dubitarsi dell'efficacia diretta della disposizione trattandosi di una norma chiara e incondizionata, che non richiede alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno e che verte in tema di rapporti verticali, tra lo Stato e i soggetti privati.

La norma sovranazionale, laddove prevede che i lavoratori di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) *“beneficiano dello stesso trattamento”* riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, appare infatti all'evidenza chiara ed incondizionata, risultando pertanto dotata di efficacia diretta e di portata autoesecutiva.

Pertanto trova ingresso nell'ordinamento nazionale senza necessità di alcuna norma di recepimento e si colloca – per la gerarchia delle fonti normative – al di sopra della legislazione nazionale imponendone la disapplicazione in caso di contrasto. Non rileva pertanto che nel dare attuazione alla Direttiva con il D.lvo 40/2014 (che ha modificato il T.U. delle disposizioni sull'immigrazione e la condizione dello straniero di cui al d.lgs 286/1998, e successive modifiche) abbia omesso di recepire il contenuto dell'art.12 della Direttiva. Scaduto il termine per il recepimento (25.12.2013 in base all'art. 16 della stessa direttiva), per quanto detto il precetto contenuto nel citato art. 12 è divenuto senz'altro obbligatorio per tutti gli Stati membri. Né nella specie risultano deroghe consentite dalla direttiva all'applicazione del principio paritario.

Infatti a norma del paragrafo 2 lett. b) dell'art. 12 gli Stati membri hanno facoltà di *“limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono*

decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto”.

Nella specie al contrario il legislatore nazionale, all’art.1 comma 125 L.190/2014 ha introdotto un trattamento differenziale riferibile alla generalità dei cittadini extracomunitari in relazione esclusivamente alla titolarità della carta di soggiorno (e non alla loro pregressa esperienza lavorativa o alle altre condizioni previste dalla disposizione appena sopra richiamata), così non avvalendosi della facoltà di deroga espressamente consentita dalla fonte superprimaria e per contro disciplinando una fattispecie di generale esclusione da benefici di sicurezza sociale di tutti i cittadini di paesi terzi non soggiornanti di lungo periodo, fattispecie estranea alle deroghe consentite.

Si impone pertanto la disapplicazione della norma *de qua*, laddove prescrive il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo, che riveste una evidente portata discriminatoria, non essendone consentita una interpretazione conforme alla normativa sovranazionale.

Disapplicata la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione, la domanda proposta nei confronti dell’I.N.P.S. va accolta.

In riforma della sentenza impugnata –senza necessità di rimessione degli atti alla CGUE, né alla Corte Costituzionale - va quindi dichiarato il diritto dell’appellante alla prestazione richiesta e condannato l’Inps alla corresponsione con decorrenza dal 26.5.2016, nella misura e quote di mensili di legge, oltre interessi legali, dal 121 ° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e distratte in favore del procuratore dell’appellante, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente decidendo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata,

-dichiara il diritto dell’appellante all’assegno di natalità ex art.1 comma 125 L.190/2014 e condanna l’Inps al pagamento della prestazione con decorrenza dal 26.5.2016, nella misura e quote di mensili di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al saldo;

-condanna l’Inps alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi in €. 3.791,00 per onorari di avvocato ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Firenze, 6.2.2018

La Consigliera est.
dr. Maria Lorena Papait



Il Presidente
dr. Fausto Nisticò

